

Segreto professionale e garanzie dell'equo processo

di Valentina Bazzocchi

La Corte di giustizia è tornata ad occuparsi della professione forense e del rapporto tra avvocato e cliente¹, grazie ad una questione pregiudiziale di validità presentata, ai sensi dell'art. 234 TCE, dalla Cour d'Arbitrage belga². A quest'ultima si erano rivolti l'Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, gli Ordini francese ed olandese degli avvocati del foro di Bruxelles, nonché l'Ordine degli avvocati fiamminghi, per contestare la compatibilità della legge relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite con la Costituzione belga e, più in particolare, con il diritto ad un equo processo e con i diritti della difesa³. I ricorrenti sostenevano che l'estensione agli avvocati dell'obbligo d'informazione alle autorità competenti in caso di fatti connessi al riciclaggio di capitali arrecasse un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell'indipendenza dell'avvocato, che rientrano tra gli elementi essenziali del diritto ad un equo processo e dei diritti della difesa, riconosciuti dalla Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La Corte costituzionale belga ha ritenuto che la discussione sulla costituzionalità della legge interna dipendesse dalla validità della direttiva 2001/97/CE⁴, che modifica la direttiva 91/308/CE sul riciclaggio di denaro, cui la normativa controversa dava attuazione.

I giudici di Lussemburgo sono stati quindi chiamati a pronunciarsi sulla validità degli artt. 1, punto 2 e 1, punto 5, della direttiva 2001/97/CE. Il primo stabilisce che gli avvocati sono tenuti ad informare le autorità competenti di eventuali sospetti in tema di riciclaggio di capitali quando assistono i loro clienti nella progettazione o nella

¹ Sulla riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente cfr. Corte di giustizia, sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, *AM & S*, in *Racc.*, pag. 1575; sulla caratteristiche della professione legale, cfr. Corte di giustizia, sentenza del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, *Wouters e a.*, in *Racc.*, pag. I-1577.

² Nel corso del procedimento davanti alla Corte di giustizia, la Cour d'Arbitrage belga ha assunto la denominazione di Cour constitutionnelle.

³ Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 26 giugno 2007, causa C-305/05, *Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles c. Consiglio dei ministri*, in www.curia.europa.eu.

⁴ L'Avvocato generale Poiares Maduro ha evidenziato nelle proprie conclusioni che l'atto in esame è il frutto di una lunga riflessione che ha trovato negli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 una spinta decisiva. A seguito di tali eventi le istituzioni comunitarie hanno ritenuto che la direttiva 91/308/CE sul riciclaggio di denaro costituisse parte integrante della lotta contro il terrorismo. È apparso dunque opportuno estendere il suo ambito di applicazione ad altre categorie professionali, diverse dagli enti creditizi e finanziari, che svolgevano attività particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio; cfr. punto 8 e ss. delle conclusioni dell'Avvocato generale del 14 dicembre 2006, causa C-305/05, *Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles c. Consiglio dei ministri*.

realizzazione di operazioni immobiliari, nella gestione di denaro e di strumenti finanziari, nell'apertura o nella gestione di conti bancari, libretti e conti di titoli, nell'organizzazione degli adempimenti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società o di strutture analoghe, oppure quando agiscono in nome e per conto dei loro clienti in un'operazione finanziaria o immobiliare.

Il punto 5 dell'art. 1 individua, invece, le deroghe agli obblighi d'informazione e collaborazione, stabilendo che gli avvocati non sono tenuti a segnalare alle autorità competenti le informazioni che ricevono da o su un loro cliente nel corso dell'esame della sua posizione giuridica e dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione alla consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La Corte è stata chiamata a chiarire se gli obblighi d'informazione e collaborazione imposti, in taluni casi, agli esercenti la professione legale minassero quel particolare rapporto di fiducia che li lega ai propri clienti.

Le interpretazioni possibili delle norme contestate erano fondamentalmente due. Da un lato, la Commissione europea riteneva che la sostanza del segreto professionale dell'avvocato risiedesse solo nell'ambito contenzioso, ovvero quando presenta un nesso con un giudizio. Dall'altro, gli Ordini forensi affermavano che la portata del segreto professionale non potesse limitarsi ad un solo settore di attività. In caso contrario, si sarebbe incorso in una violazione dei principi fondamentali che stanno alla base del diritto ad un equo processo. Le parti ricorrenti proponevano dunque un'interpretazione estensiva, comprensiva della consulenza legale.

L'Avvocato generale Poiares Maduro nelle proprie conclusioni ha ritenuto necessario compiere un'ulteriore distinzione, quella tra l'attività di consulenza legale coperta dal segreto professionale, in quanto finalizzata ad aiutare il cliente ad organizzare la propria attività nel rispetto della legge, e l'attività soggetta agli obblighi di informazione, perché volta a realizzare o a preparare un'operazione commerciale o finanziaria. Nel primo caso, l'avvocato agisce nell'interesse del cliente e in quello del diritto, mentre nel secondo, assumendo le vesti di "agente d'affari", persegue unicamente gli interessi del cliente.

I giudici di Lussemburgo non si sono dilungati in tali distinzioni, limitandosi a porre come elemento di discriminazione, per individuare la sussistenza del segreto professionale, la connessione con un procedimento giudiziario.

La Corte ha preliminarmente ricordato la propria giurisprudenza consolidata secondo la quale, in caso di una norma passibile di varie interpretazioni, deve essere preferita quella che rende tale norma conforme al Trattato CE e ai diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento comunitario. Tra questi ultimi veniva in rilievo il diritto ad un

equo processo, riconducibile ai diritti fondamentali che l'Unione rispetta in quanto principi generali, in forza dell'art. 6 par. 2 TUE.

Nell'esaminare se le previsioni contenute nella direttiva impugnata fossero compatibili con tale diritto, i giudici di Lussemburgo non hanno accolto il suggerimento dell'Avvocato generale di applicare i criteri indicati nella Carta dei diritti fondamentali⁵, ma si sono limitati a richiamare le previsioni contenute nell'art. 6 CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, concludendo che gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, previsti dalla direttiva 2001/97/CE e imposti da questa agli avvocati, non violassero il diritto ad un equo processo. A giudizio della Corte, la normativa comunitaria prevede dei limiti ben definiti nell'applicazione di tali obblighi. Gli avvocati non sono infatti tenuti a collaborare con le autorità competenti quando esercitano un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio, oppure quando prestano una consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario.

Il collegio giudicante, dopo aver precisato che il diritto ad un equo processo implica, per definizione, una connessione con un procedimento giudiziario, ha quindi concluso che la direttiva impugnata non violasse tale diritto. La tutela del segreto professionale è stata dunque ricondotta al diritto ad un equo processo, limitandone la salvaguardia all'ambito contenzioso e giurisdizionale⁶.

I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che non vi fossero elementi tali da viziare la direttiva. A loro giudizio, nell'attività protetta dal segreto professionale non deve rientrare quella degli avvocati chiamati ad assistere o ad agire in nome e per conto dei loro clienti nella progettazione e nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare. Alla base di tale soluzione, vi è l'idea che l'obiettivo d'interesse generale alla lotta efficace contro il riciclaggio debba prevalere sulla tutela del rapporto di fiducia intercorrente tra cliente e avvocato, quando quest'ultimo non esercita un'attività legata ad un procedimento giurisdizionale.

Nel bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte ha fatto prevalere l'interesse comunitario alla lotta contro il riciclaggio qualora l'attività svolta dagli avvocati sia di ordine finanziario e immobiliare. Gli obblighi di informazione e di collaborazione previsti dalla direttiva controversa sono quindi apparsi ai giudici di Lussemburgo come corredati delle giuste garanzie, idonee a tenere in debito conto le peculiarità della professione forense, e, in particolare, il rapporto di fiducia che lega il professionista al proprio cliente.

⁵ Cfr. punto 48 della conclusioni dell'Avvocato generale Poirares Maduro.

⁶ L'Avvocato generale Poirares Maduro nelle proprie conclusioni aveva invece suggerito alla Corte di considerare il segreto professionale come basato su un duplice fondamento: il primo rappresentato dal diritto ad un equo processo, il secondo dal diritto al rispetto della vita privata. Secondo l'Avvocato generale la tutela del segreto professionale dell'avvocato rappresenta un principio a due facce, l'una processuale legata al diritto ad un equo processo, l'altra sostanziale attinente al rispetto della vita privata.

Alla luce di tale pronuncia, la Cour constitutionnelle belga non avrà altra possibilità che rigettare il ricorso degli ordini degli avvocati e confermare la validità della legge di attuazione della direttiva 2001/97/CE.